

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



POS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
RÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 36/06

2 maggio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 341/04

Eurofood IFSC Ltd

**IL GIUDICE COMPETENTE AD APRIRE LA PROCEDURA DI INSOLVENZA
"PRINCIPALE" È, SALVE ECCEZIONI ADEGUATAMENTE MOTIVATE,
QUELLO DELLO STATO MEMBRO IN CUI SI TROVA LA SEDE
STATUTARIA DEL DEBITORE**

La fiducia reciproca esige che i giudici di altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura senza controllare la competenza, salvo nel caso in cui essa violi i diritti fondamentali.

L'Eurofood, una società di diritto irlandese avente la propria sede statutaria in Dublino, è controllata al 100 % dalla società italiana Parmalat Spa. La sua attività principale consiste nel fornire agevolazioni di finanziamento al gruppo Parmalat.

Il 24 dicembre 2003, per procedere alla sua ristrutturazione industriale, la Parmalat è stata sottoposta, in Italia, all'amministrazione straordinaria del sig. Bondi.

Su domanda presentata il 27 gennaio 2004 dalla Bank of America NA, finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'Eurofood a causa dei suoi debiti, la High Court (Irlanda) ha nominato il sig. Farrell curatore provvisorio (provisional liquidator), conferendogli il potere di prendere possesso di tutti i beni di tale società, di gestirne gli affari, di aprire un conto bancario a nome della stessa e di ricorrere alle prestazioni di un consulente.

Il 9 febbraio 2004 l'Eurofood è stata sottoposta in Italia all'amministrazione straordinaria del sig. Bondi. Il 10 febbraio 2004 il Tribunale civile e penale di Parma ha fissato al 17 febbraio 2004 l'udienza per dichiarare l'insolvenza dell'Eurofood. Il sig. Farrell ne è stato informato il 13 febbraio. Il 20 febbraio 2004 detto giudice, ritenendo che il centro degli interessi principali dell'Eurofood si trovasse in Italia, ha riconosciuto la propria competenza internazionale per dichiarare lo stato di insolvenza di tale società.

Il 23 marzo 2004 la High Court ha ritenuto, da parte sua, che la procedura di insolvenza nei confronti dell'Eurofood fosse stata aperta in Irlanda alla data della domanda della Bank of America NA, e che tale procedura fosse la "principale", collocandosi il centro

degli interessi dell'Eurofood in Irlanda. Essa ha altresì ritenuto che lo svolgimento della procedura dinanzi al Tribunale di Parma giustificasse il rifiuto dei giudici irlandesi di riconoscere la decisione di tale giudice. Constatata l'insolvenza dell'Eurofood, la High Court ne ha disposto la liquidazione, nominando liquidatore il sig. Farrell. Il sig. Bondi ha impugnato tale decisione.

In tale contesto, la Supreme Court d'Irlanda ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee varie questioni pregiudiziali, vertenti sull'interpretazione del regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza, in particolare al fine di determinare il giudice competente per la liquidazione della Eurofood¹.

Il giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza "principale"

Secondo il regolamento comunitario, **il giudice competente** per aprire la **procedura di insolvenza "principale"**, applicabile ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri, è **quello dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore**.

Il **centro degli interessi principali** di una società debitrice si presume essere **il luogo della sede statutaria** in cui il debitore esercita in modo abituale la gestione dei propri interessi.

La Corte afferma che tale presunzione può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria (come nel caso di una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui si trova la sua sede).

Quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione legata al luogo della sede statutaria.

Il riconoscimento della decisione di apertura della procedura di insolvenza principale da parte dei giudici di altri Stati membri

La Corte ricorda che il regolamento prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura (regola di priorità).

Il principio della fiducia reciproca esige che **i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale, senza che essi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura.**

Il concetto di "decisione di apertura di una procedura di insolvenza"

La Corte osserva che il sistema, che prevede che possa essere aperta una sola procedura principale, potrebbe essere gravemente perturbato se i giudici degli Stati membri, investiti contemporaneamente di domande basate sull'insolvenza di un debitore, potessero rivendicare una competenza concorrente per un periodo prolungato.

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346 (GU L 160, pag. 1).

Al fine di garantire l'efficacia di tale sistema, la Corte afferma che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro, basata sull'insolvenza del debitore e finalizzata all'apertura di una delle procedure previste dal regolamento comunitario, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio.

I motivi del mancato riconoscimento di una procedura di insolvenza

La Corte ricorda che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora tale riconoscimento produca effetti palesemente contrari al suo ordine pubblico, ai suoi principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla sua Costituzione.

Nell'ambito di una procedura di insolvenza, il diritto dei creditori o dei loro rappresentanti di partecipare alla procedura nel rispetto del principio della parità tra le parti riveste un'importanza peculiare.

Così, uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, EN, ES, FR, DE, IT, HU, PL, SL, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-341/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*